

Dispositivo

- 1) La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile nel 2004 e nel 2005, deve essere interpretata nel senso che cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che non provengono né dalla Moldavia né dal Marocco, rientrano nei codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19 in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.
- 2) L'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione dogale di merci importate nel territorio doganale dell'Unione, preveda l'imposizione di un'ammenda di un importo equivalente all'insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l'importo di quest'ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-49/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Condizioni d'autorizzazione degli impianti esistenti — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2010/C 328/13)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A. Alcover San Pedro, agente)

Convenuta: Repubblica slovena (rappresentante: N. Pintar Gosensa, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che simili impianti siano gestiti in conformità ai requisiti della direttiva.

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, nei termini impartiti, tutte le misure necessarie in materia di autorizzazione degli impianti industriali a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la Repubblica slovena è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della citata direttiva.
- 2) La Repubblica slovena è condannata alle spese.

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-127/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2010/C 328/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e G. Zavvos)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: N. Dafniou, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 113 del 1.5.2010.